

*Avv. Prof. Daniele Granara*  
*Avv. Francesco Granara*  
*Avv. Chiara Fatta*  
*Avv. Paola Mignone*  
*Avv. Giovanni Marra*  
*Avv. Andrea Gramagna*  
*Avv. Valeria Gritti*  
*Avv. Vittorio Biscaglino*  
*Avv. Mattia Menotti*  
*Avv. Paola Montedonico*  
*Avv. Luca Violato*  
*Avv. Camilla Granelli*  
*Avv. Davide Mazzola*  
*Dott. Camilla Lazzarini*  
*Dott. Silvia Guaraglia*

Genova, 16 novembre 2023

Spett.le  
**UNIVERSITA' UNICAMILLUS,**  
**Saint Camillus International University Of Health**  
**And Medical Sciences,**  
**Università Medica,**  
in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,

Via p.e.c. all'indirizzo:  
**amministrazione.unicamillus@pec.it**

**Oggetto:** Giudizio nanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III, R.g.r. n. 15229/2023 – Gen. Bizyak / Università UniCamillus, Saint Camillus International University Of Health And Medical Sciences, Università Medica.


Spett.le Amministrazione,

visto il Decreto dell'III.mo Presidente della III Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, 16 novembre 2023, n. 7591, pronunciato nel giudizio di cui all'oggetto, che, per comodità si allega, unitamente all'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio ivi richiamata, si inoltra il ricorso introduttivo, ai fini della pubblicazione per la notifica per pubblici proclami, a tutti i controinteressati partecipanti all'Avviso per la presentazione delle richieste di trasferimento ad anni successivi al primo per il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria di UniCamillus per l'A.A. 2023/24.

Resto in attesa di attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel *sito web*, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica" e secondo le modalità indicate dal Tar nei sopra richiamati provvedimenti.

Cordiali saluti.


Avv. Prof. Daniele Granara



All. u.s.

Publicato il 16/11/2023

N. 07591 ~~2023~~ REG.PROV.CAU.  
N. 15229/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 15229 del 2023, proposto da Giulia Bizyak, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso V. Emanuele II n. 154/3de;

***contro***

Università Unicamillus - Saint Camillus International University Of Health And Medical Sciences, Università Medica, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

Annullamento previa immediata sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare, degli atti a mezzo e-mail della Segreteria Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria di UniCamillus, in date 28.09.2023 e 8.11.2023, recanti "Chiarimento della graduatoria e istanza di trasferimento di Giulia Bizyak", e per l'annullamento, previa immediata sospensione

e/o adozione di idonea misura cautelare, della graduatoria, in data 2.11.2023, successivamente pubblicata e conosciuta dalla ricorrente, recante i candidati ammessi nella prima sessione agli anni successivi al primo, ai sensi del bando di cui al Decreto rettorale n. 260 del 19 settembre 2023, nonché per l'annullamento, previa immediata sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, ed in particolare:

- del Decreto rettorale n. 260 del 19 settembre 2023, recante Avviso per la presentazione delle richieste id trasferimento ad anni successivi al primo per il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria di UniCamillus, nella parte in cui prevede all'art. 2, quale requisito di ammissione, la provenienza da “Atenei itali e Atenei esteri”, ma non da altri Istituti parimenti abilitati a rilasciare validi titoli accademici,
- del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Unicamillus, approvato da Comitato Tecnico Organizzatore del 19.06.2020, nella parte in cui riconosce, all'art. 13 (“Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri corsi di studio”) “gli studi compiuti presso corsi di laurea di altre sedi universitarie dell'Unione Europea o di Paesi extracomunitari nonché i crediti in queste conseguiti” ma non quelli provenienti da altri Istituti parimenti abilitati a rilasciare validi titoli accademici,
- di tutti i verbali della Commissione e determinazioni assunte in proposito dall'Amministrazione intimata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuto presente che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di

accoglimento dell'istanza cautelare;

Ritenuto che è necessario procedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta la proposta istanza ex art.56 cpa e dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6.12.2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 16 novembre 2023.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

STUDIO LEGALE  
**AVV. PROF. DANIELE GRANARA**  
Via Monte Zebio, n. 9/11 – 00195 ROMA  
Via Bartolomeo Bosco, n. 31/4 - 16121 GENOVA  
Tel. 010.5701139 – Fax. 010.5709875

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - ROMA**

**Ricorso**

**con richiesta di misura cautelare monocratica ex art. 56 C.P.A.**

della Signora **BIZYAK GIULIA**, nata a Roma il 5.03.1999 e residente in Ciampino (RM), via Via Giuseppe Verdi, n. 27, C.F. BZYGLI99C45H501J, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Daniele Granara (Cod. Fisc.: GRN DNL 63D26 C621R – P.E.C.: *avvdanielegranara@puntopec.it* – fax: 010.5709875) ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma, Via Monte Zebio, n. 9/11, giusta mandato a margine del presente atto,

**contro**

Università UniCamillus - *Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences*, Università Medica internazionale di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**per l'annullamento previa immediata sospensione**

**e/o adozione di idonea misura cautelare,**

degli atti a mezzo *e-mail* della Segreteria Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria di UniCamillus, in date 28.09.2023 e 8.11.2023, recanti "Chiarimento della graduatoria e istanza di trasferimento di Giulia Bizyak",

**e per l'annullamento, previa immediata sospensione**

**e/o adozione di idonea misura cautelare,**

della graduatoria, in data 2.11.2023, successivamente pubblicata e conosciuta dalla ricorrente, recante i candidati ammessi nella prima

sessione agli anni successivi al primo, ai sensi del bando di cui al Decreto rettorale n. 260 del 19 settembre 2023,

**nonché per l'annullamento, previa immediata sospensione**

**e/o adozione di idonea misura cautelare,**

di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, ed in particolare:

- del Decreto rettorale n. 260 del 19 settembre 2023, recante Avviso per la presentazione delle richieste di trasferimento ad anni successivi al primo per il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria di UniCamillus, **nella parte in cui** prevede all'art. 2, quale requisito di ammissione, la provenienza da "Atenei itali e Atenei esteri", **ma non da altri Istituti parimenti abilitati a rilasciare validi titoli accademici,**

- del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Unicamillus, approvato da Comitato Tecnico Organizzatore del 19.06.2020, **nella parte in cui** riconosce, all'art. 13 ("Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri corsi di studio") "gli studi compiuti presso corsi di laurea di altre sedi universitarie dell'Unione Europea o di Paesi extracomunitari **nonché i crediti in queste conseguiti**" **ma non quelli provenienti da altri Istituti parimenti abilitati a rilasciare validi titoli accademici,**

- di tutti i verbali della Commissione e determinazioni assunte in proposito dall'Amministrazione intimata.

\* \* \*

## **PREMESSE IN FATTO**

1) La Signora Giulia Bizyak intraprendeva gli studi universitari, successivi

alla formazione della Scuola Superiore di Secondo grado, all'*European Institute for Medical Studies* (d'ora in poi EIMS), nello Stato di Malta.

La studentessa, raggiunti i crediti necessari al superamento del corso maltese di "***Award in Foundation of Dental Science*** – 120 ECTS (EQF, quadro europeo delle qualifiche Livello 6") nell'anno accademico 2022/2023, esprimeva la volontà di proseguire il proprio percorso universitario in Italia.

In ossequio a tale volontà, la ricorrente presentava domanda per il trasferimento al terzo anno del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università di ***Saint Camillus International University of Health Sciences*** (d'ora in avanti **UniCamillus**) di Roma che, come risultava dal bando di concorso di cui al Decreto Rettoriale n. 66 del 9.03.2023, vantava di 20 posti disponibili al terzo anno di corso, per l'anno accademico 2023/2024 ai fini dell'accesso mediante trasferimento da altro Ateneo Italiano o non italiano al predetto Corso.

Tale decreto, all'art. 2, descrive al punto 4 uno dei requisiti di ammissione per gli "***studenti iscritti ad altri corsi di laurea provenienti da altri Atenei italiani e Atenei esteri che hanno maturato almeno 24 CFU in materie convalidabili nel corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria di Unicamillus per il trasferimento al secondo anno di Odontoiatria e Protesi Dentaria. Per il trasferimento al terzo anno gli studenti devono aver maturato almeno 52 CFU in materia convalidabili nel corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria di UniCamillus***" con la precisazione che "*saranno oggetto di valutazione solo gli insegnamenti e i CFU conseguiti dai candidati corrispondenti al primo biennio, triennio o quadriennio del piano di studi di UniCamillus a seconda del caso che si chieda il trasferimento al secondo,*

terzo o quarto anno”.

Infine, “*nel caso di studenti provenienti da Atenei non italiani, UniCamillus effettuerà una valutazione del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento con particolare riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti, alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza ed in relazione alla loro compatibilità con gli ordinamenti didattici di UniCamillus*”.

2) La ricorrente, nonostante che risultassero gli “*academic achievements*” raccolti durante la frequenza all’estero presso l’EIMS (con numero di iscrizione accademica ADS2137), come emergeva dall’*Official Programme Transcript* dell’11.07.2023.

Su sua richiesta e all’esito di un articolato procedimento, le era rilasciata la dichiarazione consolare n. 24/2023 in data 10.08.2023, dell’Ambasciata d’Italia La Valletta attestante la natura di “società di diritto maltese” dell’EIMS con sede a St. Julians, Malta: “**Risulta ufficialmente riconosciuta dalla Commissione Nazionale di Malta per l’Educazione Continuativa e Superiore come *Higher Education Institution* tramite la licenza n. 2018-004, non come Università, ed è abilitata a rilasciare titoli accademici validi”.**

Ne consegue che, pur non trattandosi di Università in senso stretto, l’EIMS rilascia titoli spendibili a livello universitario, riconosciuti e convalidati in molti Atenei italiani (ad esempio, Padova, Perugia e Milano).

3) Sennonché, in riferimento all’istanza di trasferimento proposta presso l’Ateneo di UniCamillus, l’esponente riceveva comunicazione via *e-mail*, in

data 28.09.2023, circa la non idoneità al trasferimento ad esito della valutazione da parte della Commissione a ciò preposta, che si era attenuta a procedere in base ai requisiti di cui all'art. 2 del già indicato Decreto Rettorale n. 66 del 9.03.2023.

Nel caso di specie, la non idoneità si basava esclusivamente sul presupposto della mancata attestazione della natura di "Università" da parte della dichiarazione consolare già indicata e che, peraltro, riservava la sola possibilità di accedere (stante la medesima comunicazione *e-mail*) al nuovo bando di trasferimento "al quale – la ricorrente – può partecipare, fermo restando che è necessario presentare la dichiarazione rilasciata dall'Ambasciata italiana o dal Consolato generale italiano competente per territorio, attestante il riconoscimento dell'EIMS come Università".

Quanto sopra trovava conferma nelle graduatorie in data 11.09.2023, da cui risultava che erano stati ammessi al terzo anno soli due studenti.

4) La ricorrente, seguendo l'indicazione ricevuta dalla Segreteria, presentava, pertanto, entro il termine del 23.10.2023, una nuova domanda nell'ambito del nuovo bando, di tenore identico al primo, di cui al D.R. n. 260 del 19.09.2023, essendo ancora disponibili 18 posti, precisando la natura dell'EIMS e il diritto ad ottenere il riconoscimento della propria carriera pregressa.

Tuttavia, come apprendeva dalle graduatorie in data 2.11.2023, anche in questo caso la domanda della ricorrente era ritenuta inammissibile e nessuno dei 18 posti ancora disponibili era occupato.

A seguito di richiesta di chiarimenti, la Segretaria Didattica di Unicamillus, con *e-mail* in data 8.11.2023, comunicava che, essendosi la Signora Bizyak

“immatricolata il giorno 26 ottobre 2023 presso l’Università UniCamillus, pertanto non è stato possibile accettare la sua candidatura per il bando di trasferimento”.

5) In effetti, nelle more della valutazione della domanda di trasferimento presentata e successivamente alla stessa, la ricorrente, essendo i corsi iniziati e temendo di pregiudicare l’anno accademico, a seguito di un nuovo diniego di ammissione ad anni di Corso successivi al primo, **procedeva con l’iscrizione al primo anno, dopo il necessario espletamento e superamento del test di ammissione**, come ribadito nel Regolamento didattico approvato dal Comitato Tecnico Organizzatore del 18.06.2020, **al primo anno di Corso di Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di UniCamillus di Roma, integrando le condizioni di ammissione al Corso di cui all’art. 4 del Decreto sopra indicato.**

6) L’Amministrazione mutava dunque il presupposto del rigetto della domanda della ricorrente, che non era più la natura dell’ente presso cui la stessa aveva svolto la precedente formazione, ma il fatto di essersi cautelativamente iscritta al primo anno.

Peraltro, senza che la presunta preclusione fosse indicata alla studentessa al momento dell’immatricolazione.

Tale immatricolazione non avrebbe comunque dovuto pregiudicare l’esame della carriera pregressa dell’esponente, al fine della convalida dei CFU conseguiti, da poter spendere nell’Ateneo romano, anche con ammissione agli anni successivi, dove peraltro vi è ampiezza di posti disponibili.

Tanto più, attesa la circostanza per cui l’EIMS è Istituzione di Alta formazione, **“abilitata a rilasciare titoli accademici validi”.**

Pertanto, anche nella denegata e contestata ipotesi in cui non fosse possibile il trasferimento diretto ad anni successivi al primo, UniCamillus avrebbe comunque dovuto riconoscere i CFU ottenuti dalla Signora Bizyak, consentendole di spenderli nella propria carriera presso l'Ateneo italiano.

\* \* \*

I predetti provvedimenti sono illegittimi, ingiusti e dannosi, così come gli atti preparatori, presupposti, inerenti, conseguenti e/o comunque connessi, sicchè la Signora Giulia Bizyak, *ut supra* domiciliata, rappresentata e difesa, si vede costretta a rivolgersi all' Ecc.mo Tribunale, per ottenerne il riparatorio annullamento, previa immediata sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare, per le seguenti ragioni in linea di

#### **DIRITTO**

**1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 del bando di concorso di cui al Decreto rettorale n. 260 del 19 settembre 2023 e 13 del vigente Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università di UniCamillus - *Saint Camillus International University of Health Sciences* di Roma, approvato dal Comitato Tecnico Organizzatore del 18.06.2020 (Rev\_1 delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 15.06.2023), in relazione alla violazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.**

**Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. ed all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.**

**Violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost.**

**Violazione dell'art. 33 Cost. e del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ultimo comma, Cost.**

**Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca manifesta. Travisamento. Sviamento. Perplessità.**

Il gravato giudizio della Commissione per il riconoscimento di attività didattiche svolte all'estero è gravemente illegittimo, non avendo pienamente riconosciuto l'attività svolta dalla ricorrente presso l'EIMS di Malta.

Per una miglior contezza di tale Istituto (che si ricorda essere abilitato a rilasciare titoli accademici validi, *sic!*), si riporta integralmente la presentazione, sotto la **voce di "Ateneo"**, descritta dal sito internet ufficiale da cui accedono gli studenti: "*L'European Institute of Medical Studies (EIMS) è un Istituto di Istruzione Universitario ( H.E.I.) accreditato da MFHEA nel 2018 ad erogare programmi accademici dal livello MQF 5 fino al livello 7 MQF (licenza: 2018-004) nel settore della **formazione medica/dentaria** in risposta a un bisogno sentito dai professionisti medici a livello internazionale. Tutti i rami della professione medica richiedono lo sviluppo professionale continuo (CPD) per rimanere al passo con le innovazioni e i miglioramenti nel loro campo. I medici devono essere in grado di **combinare la pratica professionale continua con una formazione intensiva potenziata dalla ricerca operativa** che è incorporata nella loro pratica ed è uno strumento fondamentale per la pratica riflessiva. Potrebbero essere in grado di accumulare tale sviluppo professionale continuo modulare per mantenere la loro registrazione medica e ottenere qualifiche riconosciute che hanno valore all'interno della professione e a livello internazionale. La filosofia dell'Istituzione è quella di **fornire competenze accademiche e professionali attraverso un'esperienza di networking in cui lo studente è il protagonista del***

**processo di apprendimento.** Seguendo questa filosofia, l'Istituzione adotta un approccio valutativo ciclico, in base al quale le aree di miglioramento a livello istituzionale e di programma vengono continuamente identificate e, ove possibile, riviste/migliorate".

Per tale motivo, si ritiene ancor più illegittima l'interpretazione del suddetto bando e del Regolamento didattico sopra citato nel senso di non identificare con "Ateneo" un Istituto di Istruzione Universitario con le predette finalità e formazione.

Pertanto, **è illegittima l'interpretazione che delimita il perimetro del riconoscimento della natura di "Ateneo" solo a quelli denominati "Università", escludendo in tal modo a priori gli altri Atenei riconosciuti, quale, nel caso di specie, l'EIMS di Malta.**

La stessa **voce di "Ateneo", presente sul sito istituzionale di EIMS,** comprova l'interpretazione ampia del termine, ricomprendendo altresì Istituti di Istruzione Universitari come quello del caso in esame (**H.E.I.**) che, al contrario, non si spiegherebbero e non verrebbero classificati altrimenti.

Del pari, **l'utilizzo del termine "Ateneo" non giustifica l'esclusione del riconoscimento di alcun esame né di alcun credito,** mancato riconoscimento che avverrebbe oltretutto nonostante l'accREDITAMENTO derivante dall'Autorità certificativa del *Malta Further and Higher Education Authority* (MFHEA) che, segnatamente, si propone di:

- **fornire accreditamento a istituti di istruzione superiore (in particolare, a "further and higher educational institutions"** intendendo, in tal senso, **per "higher education" college o università dopo la scuola superiore** (che qui rileva) e per "*further education*" istruzione commerciale e tecnica

(che è al di fuori del caso di specie);

- fornire accreditamento a programmi o corsi di studi a livelli di istruzione continua e superiore;
- garanzia della qualità sia delle istituzioni educative che dei programmi o corsi;
- riconoscimento delle qualifiche nazionali o internazionali conseguite nonché delle qualifiche future;
- validazione dell'apprendimento informale e non formale;
- ricerca e raccomandazioni politiche su questioni relative all'istruzione superiore e successiva.

Il MFHEA è un'autorità indipendente, trasparente e internazionale, che promuove e garantisce, alla luce degli obiettivi manifestamente esposti, "istruzione di qualità per un futuro sicuro", obiettivo che, di certo, non può dirsi soddisfatto nel caso di specie per la ricorrente, che si è trovata, a seguito della volontà di proseguire gli studi in Italia, in una situazione di **totale sbarramento** e, comunque, di incertezza.

Il disconoscimento della natura universitaria dell'EIMS **contrasta con l'art. 33 Cost., laddove afferma il diritto all'istituzione di scuole e istituti privati di educazione**, assicurando ad essi *"piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali"*, e **con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost., che si lega in endiadi all'art. 33, in relazione all'iniziativa privata in ambito scolastico ed educativo.**

A fronte di tali principi, è inammissibile che la formazione presso un istituto di istruzione superiore privato, sol perché non denominato "Università", non

ottenga alcun riconoscimento.

Di conseguenza, la ricorrente ha pieno interesse a vedersi riconosciuto il percorso universitario svolto nell'arco di tempo di due anni nello Stato di Malta, con il pieno riconoscimento degli "*academic achievements*" raccolti e dei **120 ECTS/EQF6** acquisiti nell'anno accademico 2022/2023.

Senonché l'Università di UniCamillus di Roma ha valutato **non integranti alcun credito** le seguenti **materie**:

- **del primo anno e primo semestre**, EMBRIOLOGY, CYTOLOGY AND HISTOLOGY ((D01), 5 Credits, 90 Mark, (A+) Result); BIOSTATISTICS ((D02), 5 Credits, 81 Mark, (A) Result); BIOPHYSICS AND MEDICAL TECHNOLOGY ((D03), 5 Credits, 76 Mark, (B+) Result); COMMUNICATION GRAMMATICS AND MEDICAL TERMINOLOGY ((D04), 3 Credits, 92 Mark, (A+) Result); HISTORY AND EPISTEMIOLOGY OF MEDICAL SCIENCES ((D05), 3 Credits, 94 Mark, (A+) Result); ENGLISH LANGUAGE 1 ((D06), 3 Credits, 78 Mark, (B+) Result); PORTUGUESE LANGUAGE 1 ((D07), 3 Credits, 98 Mark, (A+) Result).

- **del primo anno e secondo semestre**, ANATOMY I ((D08), 8 Credits, 73 Mark, (B) Result); ANATOMY II ((D09), 6 Credits, 95 Mark, (A+) Result); BASIC HEALTH MANAGEMENT ((D10), 3 Credits, 90 Mark, (A+) Result); MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY ((D11), 6 Credits, 87 Mark, (A) Result); PHYSIOLOGICAL BIOCHEMISTRY ((D12), 4 Credits, 78 Mark, (B+) Result); ENGLISH LANGUAGE 2 ((D13), 3 Credits, 78 Mark, (B+) Result); PORTUGUESE LANGUAGE 2 ((D14), 3 Credits, 98 Mark, (A+) Result).

- **del secondo anno e primo semestre**, GENERAL PHYSIOLOGY ((D15), 5 Credits, 94 Mark, (A+) Result); MEDICAL GENETICS ((D16), 4 Credits, 98

Mark, (A+) Result); GENERAL MICROBIOLOGY ((D17), 5 Credits, 87 Mark, (A) Result); PROPHYLAXIS AND EPIDEMIOLOGY ((D18), 4 Credits, 84 Mark, (A) Result); APPLIED PHYCOLOGY (PSYCHOPATOLOGY/ NEUROPATHOLOGY) ((D19), 4 Credits, 94 Mark, (A+) Result); ORAL ANATOMY AND HISTOLOGY ((D20), 5 Credits, 100 Mark, (A+) Result); OPTION LANGUAGE – PORTOGUESE 3 ((D21A), 3 Credits, 100 Mark, (A+) Result); OPTION LANGUAGE – ENGLISH 4 ((D21B), 5 Credits, 88 Mark, (A) Result);

- **del secondo anno e secondo semestre**, IMMUNOLOGY ((D22), 5 Credits, 83 Mark, (A) Result); HYGIENE, CARIOLOGY AND PRIMARY CARE ((D23), 5 Credits, 100 Mark, (A+) Result); ORAL PHYSIOLOGY ((D24), 5 Credits, 100 Mark, (A+) Result); DENTAL MATERIALS ((D25), 5 Credits, 93 Mark, (A+) Result); RADIOLOGY ((D26), 4 Credits, 96 Mark, (A+) Result); GENERAL PATHOLOGY ((D27), 4 Credits, 81 Mark, (A) Result); OPTION LANGUAGE – PORTUGUESE 4 ((D28A), 3 Credits, 82 Mark, (A) Result); OPTION LANGUAGE – ENGLISH 4 ((D28B), - Credits, 94 Mark, (A+) Result).

**Nessuno di questi esami ha trovato riconoscimento, pur essendo sovrapponibili alle materie insegnate presso la Facoltà italiana di destinazione.**

Altrimenti opinando, laddove si adottasse un'interpretazione di "Ateneo" ristretta, con conseguente esclusione della connotazione universitaria di EIMS e della relativa formazione accademica e professionale, si rappresenta **l'illegittimità dello stesso bando e del Regolamento sopra citato nella parte in cui non contemplano l'identificazione di "Ateneo" e dell'Istituto**

**di Istruzione Universitaria in questione, avendo tutte le caratteristiche della formazione universitaria, come conferma anche il sito istituzionale dell'Ente.**

In ossequio a quanto esposto precedentemente sulla natura e sui compiti che si prefigge MFHEA di perseguire, l'adozione di un'interpretazione ristretta di "Ateneo" (termine che si ricorda apparire peraltro sul sito ufficiale di EIMS, sic!) e la conseguente esclusione di qualsiasi tipo di riconoscimento sopra esposto, **non si comprende tanto più per lo stampo internazionale che caratterizza il programma (nonché gli esami presenti ed elencati nel manifesto degli studi) dell'Università di UniCamillus di Roma.**

Per tutto quanto sopra esposto, l'Amministrazione universitaria intimata dovrà essere condannata ad esaminare nel merito la domanda della ricorrente, con la convalida della carriera pregressa e l'attribuzione dei corrispondenti CFU e la conseguente ammissione al terzo anno di corso, che richiede un minimo di 52 CFU.

Trattasi di soglia che la ricorrente potrà ragionevolmente raggiungere, avendone conseguiti ben 120 all'EIMS, anche laddove tali crediti non fossero integralmente convalidati.

In ogni caso, la ricorrente potrà essere ammessa al diverso e meglio visto anno di corso, in relazione all'esito della valutazione della commissione e dei CFU riconosciuti.

Infatti, la ricorrente dovrebbe ottenere **quantomeno il riconoscimento di 52 CFU, necessari ai fini dell'ammissione al terzo anno (e vieppiù i 24 CFU per accedere al secondo)** del Corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università UniCamillus Di Roma ai sensi dell'art. 2 del Decreto Rettorale

n. 260 del 19.09.2023. in riferimento ai 120 ECTS/EQF6 acquisiti di Award in Foundations of Dental Science all'European Institute for Medical Studies in quanto Higher Education Institution.

Quanto sopra vieppiù, attesa l'ampia disponibilità di posti, che risulta dal bando (14 al secondo anno, al netto di quelli assegnati con la graduatoria impugnata, e 18 al terzo anno).

**2) In via di graduato subordinate rispetto al motivo che precede.**

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 del bando di concorso di cui al Decreto rettorale n. 260 del 19 settembre 2023 e 13 del vigente regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università di UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences di Roma, approvato dal Comitato Tecnico Organizzatore del 18.06.2020 (Rev\_1 delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 15.06.2023), in relazione alla violazione degli artt. 1,2 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sotto altro profilo.

Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. ed all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost.

Violazione dell'art. 33 Cost. e del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ultimo comma, Cost.

Eccesso di potere per difetto assoluto e/o falsità del presupposto e per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca manifesta. Travisamento.

Sviamento. Perplessità.

Nella denegata e contesta ipotesi in cui si accedesse all'interpretazione data da UniCamillus e l'EIMS non potesse rientrare nell'accezione di "Ateneo" e, quindi, non fosse possibile il trasferimento diretto ad anni successivi al primo, **UniCamillus avrebbe comunque dovuto (e deve) riconoscere i CFU ottenuti dalla Signora Bizyak, consentendole di spenderli nella propria carriera presso l'Ateneo italiano**, essendo l'EIMS in ogni caso Istituzione di Alta formazione, "**abilitata a rilasciare titoli accademici validi**", che come tali devono trovare riconoscimento a livello internazionale, tanto più essendo stati conseguiti in un Paese membro dell'Unione Europea.

**Ciò rileva a favore e ai fini del riconoscimento dei crediti acquisiti dalla ricorrente**, seppure ad oggi ammessa, dopo l'espletamento e il successivo superamento del test di ammissione previsto dal Regolamento didattico rubricato, a frequentare **il primo anno** del Corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria, a seguito di regolare iscrizione all'Università UniCamillus di Roma, affinché la stessa sia collocata in una posizione ragionevolmente differenziata da quella di qualsiasi studente all'inizio di un percorso o di una carriera successiva agli studi seguenti alla Scuola Superiore di Secondo grado.

Se così non fosse, **si vanificherebbe del tutto il percorso accademico durato due anni** presso un Ente avente i predetti accreditamenti e i dettagliati programmi di formazione di livello universitario, illustrati nel motivo che precede, cui si rinvia.

Al contrario, **l'Università intimata, modificando il presupposto del diniego impugnato, a seguito dell'immatricolazione della ricorrente al primo anno, ha affermato di non poter esaminare la domanda della**

**stessa, in quanto non sarebbe stato più possibile il trasferimento ad anno successivo al primo (sic!).**

In proposito, si precisa **che la domanda di trasferimento è intervenuta prima dell'immatricolazione al primo anno e l'Ateneo non ha minimamente segnalato all'esponente che detta iscrizione avrebbe pregiudicato la domanda di trasferimento.**

Pertanto, da un lato, UniCamillus ha ritenuto inammissibile la domanda di trasferimento della ricorrente, perché relativa alla formazione presso un'Istituzione di studi superiori diversa dall'università, e poi l'ha ritenuta parimenti inammissibile, perché nelle more della valutazione la ricorrente ha proceduto all'immatricolazione al primo anno.

In nessun caso, UniCamillus ha pertanto ritenuto valutabile la carriera pregressa della ricorrente: il che, come sopra osservato, è illegittimo ed ingiusto, non potendo il percorso di studi presso l'EIMS non ottenere alcun riconoscimento.

Ciò è viepiù grave, laddove si consideri che è la stessa Segreteria didattica ad aver suggerito alla Signora Bizyak di partecipare al successivo bando, nelle more del quale, la stessa ha ritenuto di procedere all'iscrizione al primo anno, onde evitare di perdere l'anno.

In realtà, l'Amministrazione universitaria ha eluso il proprio obbligo di valutazione della carriera pregressa dell'esponente, la cui domanda di trasferimento, a seguito dell'immatricolazione, doveva essere opportunamente convertita in domanda di riconoscimento crediti o come meglio, purchè i crediti accademici validi conseguiti ottenessero una congrua considerazione ai fini del loro riversamento nella carriera della ricorrente

medesima.

Per tutto quanto sopra esposto, l'Amministrazione universitaria intimata dovrà essere condannata ad esaminare nel merito la domanda della ricorrente, con la convalida della carriera pregressa e l'attribuzione dei corrispondenti CFU da integrare nella propria carriera universitaria italiana.

Difatti, per i motivi sopra esposti, la ricorrente ha interesse a proseguire la propria carriera universitaria **all'UniCamillus, seppure al primo anno di corso, dove medio tempore si è iscritta superando il test di ammissione, senza azzerare completamente il percorso di studi svolto in precedenza**, lungo due anni, avviato nello Stato di Malta e accreditato dalla "*Malta Further and Higher Education Authority*" (MFHEA) al "***Level 6 of the Malta Qualifications Framework and the European Qualifications Framework for Lifelong Learning***".

**3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del vigente regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università di UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences di Roma, approvato dal Comitato Tecnico Organizzatore del 18.06.2020 (Rev\_1 delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 15.06.2023), in relazione alla violazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.**

**Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. ed all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.**

**Violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost.**

**Violazione del principio di proporzionalità.**

**Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria e per irrazionalità ed ingiustizia manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplexità. Indeterminatezza.**

Il mancato riconoscimento dei crediti acquisiti dalla ricorrente nella propria pregressa carriera all'Università maltese, non solo per l'accesso al terzo anno richiesto, ma neanche nella misura minima di 24 CFU, per raggiungere la soglia utile al conseguimento del minimo punteggio per l'ammissione al secondo anno di Odontoiatria e Protesi Dentaria all'UniCamillus, ha comportato una conseguenza assolutamente **sproporzionata** per la Signora Bizyak, ossia una retrocessione al primo anno, peraltro con necessità di superare il test di ammissione, come se la stessa non avesse svolto nessun percorso universitario.

Secondo il provvedimento impugnato, la carriera pregressa della ricorrente dovrebbe considerarsi *tamquam non esset* e la medesima dovrebbe ripartire (come *medio tempore* è prudenzialmente ripartita) da zero, ossia dal test di ingresso a livello nazionale, visto che non potrà mai recuperare i crediti accademici validamente conseguiti a Malta, poiché l'istituto di provenienza non è riconosciuto dall'Ateneo di destinazione (*sic!*)

Siffatta soluzione è **violativa del principio di parità di trattamento**, poiché lo studente che ha già iniziato la propria carriera universitaria (nella specie, frequentando addirittura due anni e sostenendo molteplici esami ed idoneità all'EIMS di Malta) verrebbe equiparato a chi deve ancora iniziarla, solo in ragione della formalistica qualifica dell'Ente di provenienza, che pur non essendo una Università è comunque un Istituto superiore, che rilascia crediti accademici validi.

Divergenza peraltro non motivata e specificata, che è rimasta assolutamente indeterminata: l'Ateneo non ha infatti motivato in alcun modo il mancato riconoscimento dei crediti di cui agli esami sostenuti all'estero e sopra indicati, che avrebbe consentito alla ricorrente l'accesso al terzo anno di studi.

\* \* \*

### **ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI**

Il requisito del *fumus boni juris* riposa nei motivi dedotti.

Con riguardo al *periculum in mora*, il danno grave e irreparabile consiste nella impossibilità per la ricorrente di proseguire i propri studi in Odontoiatria nel corrente anno accademico, **tuttora in corso**.

La ricorrente, infatti, nelle more dell'esame della seconda domanda di trasferimento presentata ed in ragione dell'inizio dell'anno accademico, si è iscritta al primo anno di corso, previo superamento del test di ammissione, ma, come osservato, la stessa merita di accedere al terzo anno, in ragione della carriera pregressa all'estero che, de tutto inopinatamente, non ha trovato riconoscimento alcuno da parte di UniCamillus.

Solo la concessione della invocata misura cautelare, **con la sospensione degli atti impugnati e l'ammissione con riserva della ricorrente ai corsi del terzo anno** potrà scongiurare siffatto pregiudizio, consentendo alla ricorrente la frequenza dell'anno di corso (il terzo), al quale aspira legittimamente ad iscriversi, possedendone i prescritti requisiti.

L'accoglimento della presente istanza cautelare, peraltro, non arrecherà nessun pregiudizio all'interesse pubblico, non sussistendo ragioni ostative (mai peraltro indicate dall'Amministrazione universitaria), ad ammettere la

ricorrente ai corsi del terzo anno, nelle more della decisione del merito del ricorso, **anche attesa l'ampia disponibilità di posti (ben 18).**

Pertanto, anche per la fondatezza del ricorso, si ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare.

\* \* \*

### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DEI DANNI**

Poiché, in forza degli artt. 7 e 30 c.p.a., il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'ambito della sua giurisdizione conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, la ricorrente chiede il risarcimento derivanti dagli illegittimi provvedimenti impugnati, che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa, anche con la proposizione di motivi aggiunti.

L'ammissibilità dell'istanza risarcitoria si rivela dall'esame degli atti e dall'impossibilità di una determinazione diversa dall'ammissione della ricorrente al prosieguo degli studi in Odontoiatria, al terzo anno, previa convalida della carriera pregressa.

Ciò si aggiunga alla perdita di una utile *chance* di completamento degli studi in odontoiatria (sulla base dei contraddittori atti impugnati, che lamentano l'irrelevanza della carriera pregressa della ricorrente che non potrà mai essere ammessa a proseguire gli studi, potendo solo ricominciarli *ab initio*, vanificando il percorso già compiuto), oltre al danno morale e di immagine. Tali danni dovranno essere liquidati in via equitativa, con il ricorso ai criteri di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a o previa C.T.U.

\* \* \*

**P.Q.M.**

Si chiede, previa immediata sospensione dell'esecuzione e/o adozione di misura cautelare idonea a salvaguardare gli interessi della ricorrente, l'annullamento degli atti impugnati, in epigrafe indicati, e la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni in favore della ricorrente medesima.

Con ogni conseguente statuizione per l'immatricolazione negli anni di corso successivi al primo.

Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con riserva di proporre motivi aggiunti, anche in punto danni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che la presente controversia è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di legge.

Si dichiara, ai fini del successivo deposito in Segreteria, che il *file* di cui al supporto elettronico è conforme al presente ricorso.

Roma, 15 novembre 2023

Avv. Prof. Daniele Granara

## **ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.**

### **Ill.mo Signor Presidente**

L'Avv. Prof. Daniele Granara, quale difensore della Signora Giulia Bizyak, nel ricorso proposto contro l'Università UniCamillus - *Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences*, Università Medica internazionale di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

#### **considerato**

- che nella specie sussistono i presupposti per l'adozione di una misura cautelare urgente, atteso che nell'Ateneo UniCamillus, dove la ricorrente ha chiesto di essere ammessa a proseguire gli studi di Odontoiatria Protesi dentaria, **l'anno accademico 2023/2024 è in corso**;

- che, **in difetto della invocata tutela cautelare, la Signora Bizyak non potrà utilmente frequentare l'anno accademico in corso per l'anno di corso per il quale possiede i requisiti (il terzo)**, con conseguente grave ed irreparabile danno nelle more della decisione del merito del ricorso, procrastinando inutilmente il prosieguo dei propri studi, con inutile dispendio di preziose risorse;

- che, atteso l'obbligo di frequenza delle lezioni, non è neanche possibile attendere la prima camera di consiglio utile, poiché detta frequenza sarebbe certamente pregiudicata da circa un mese di assenze, fino alla decisione della domanda cautelare in sede collegiale;

- che, in un caso analogo, l'ammissione con riserva alla frequenza delle lezioni – della quale è sancito il carattere di obbligatorietà - nell'ambito del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ***“non sia di particolare pregiudizio all'interesse pubblico”***, mentre ***“la mancata***

***frequentazione fino alla camera di consiglio collegiale potrebbe compromettere in termini probabilmente irreversibili il petitum dell'appellante*** (TAR Veneto, Decr. 3 ottobre 2023, n. 480; Cons. Stato, Sez. VII, Decr. 14 novembre 2023 n. 4584);

- che, pertanto, la gravità ed irreversibilità ed imminenza dei danni non consente di attendere la prossima Camera di Consiglio utile, non sussistendo, per contro alcun pregiudizio per l'interesse pubblico nel consentire alla ricorrente di accedere ai corsi del terzo anno, dai quali è stata ingiustamente esclusa, nè ragioni ostantive a tale ammissione (mai peraltro indicate dall'Amministrazione universitaria e neanche configurabili, attesa **l'ampia disponibilità di posti - ben 18**), nelle more della decisione del merito del ricorso;

**chiedono**

che la S.V., avvalendosi dei poteri di cui all'art. 56 c.p.a., Voglia disporre l'immediata sospensione degli atti impugnati e/o adottare di ogni misura cautelare idonea a salvaguardare i diritti e gli interessi della ricorrente, ammettendo con riserva la medesima al terzo anno del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria, presso l'Università UniCamillus di Roma, fino alla trattazione della sospensiva nella prima camera di Consiglio utile.

Roma, 15 novembre 2023

Avv. Prof. Daniele Granara

Publicato il 06/02/2019

**N. 00836/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 13917/2018 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13917 del 2018, proposto da

Luigi Somma, Giovanni Di Palma, Gennaro Luongo, Biagio Calvi, Lorenzo Cerciello, Salvatore Zarobbio, Giovanni Zarobbio, Elio Romano, Fortunato Franzese, Michele Giugliano, Gianluca Bifulco, Gemma Nappo, Giuseppina Catapano, Francesca La Marca, Daniela Scattone, Veronica De Luca, Gennaro Caggiano, Aniello Buonaiuto, Vincente Fabian La Noce, Raffaella Paola Panico, Pasquale Saggese, Stefano Napolitano, Angelo Scudieri, Vincenzo Iovane, Errico Silverio, Cesare Romano, Antonio Capriglione, Vincenzo Laezza, Antonietta Mottola, Luigi Quatrano, Ludovica Infante, Salvatore Altezza, Rosa Petillo, Pierfrancesco Vecchione, Antonietta Sanfelice, Alessandro Isidoro Mele, Vincenzo Cannavacciulo, Alfredo Sardo, Leopoldo Annunziata, Salvatore Treno, Elia Casale, Antonio Casale, Maria Carmela De Rosa, Massimo Biondo, Carmine Maffettone, Giuseppe De Ponte, Sebastiano Furino, Antonio Rega, Massimiliano Varrenti, Tommaso Manzo, Antonio Marzocca, Francesco Amicarelli, Pasquale Paribello, Raffaele Giamundo, Valentina Allocca, Giovanna De Riggi, Stefania De Matteo, Simone Grieco,

Giovanni Di Martino, Agnese Cimmino, Angelantonio Cipullo, Antonio Cantile, Lucia Buondonno, Michele Albarella, Luigi Venturo, Michelina Caroprese, Palma Sara Moccia, Mariarosaria Feliciotti, Gina Passariello, Daniele Pianini, Ornella Di Palo, Salvatore Leonetti, Arturo Senatore, Luisa Laccheo, Domenico Guarino, Colombina Dello Russo, Gianfranco Buondonno, Giuditta Di Maio, Rosamaria Piccolo, Donha El Aouab, Raffaella Spera, Domenico Canfora, Angelica Passariello, Martina Sanzari, Mario Capossela, Nicole Chiappini, Giada Coppola, Maria Vittoria Rigamonti, Salvatore Pelo, Marco Costanzo, Mario Guzzo, Dario Sica, Vincenzo Mugnano, Brunella Calenda, Antonietta Franzese, Loredana Genovese, Carmela Nappi, Rita D'Angelo, Rocco Aliberti, Carmine Aliberti, Giuseppe Aliberti, Rosa Capasso, Maria Anna Pinchera, Chiara Del Prete, Rossella Panarelli, Lorenzo Mulas, Valentina Cichignoni, Oleg Iosifov, Antonio Napolitano, Fabiano Venerini, Chiara De Benedetto, Viviana Ferrazzano, Barbara Ciciarello, Rosa Antonietta Caruso, Sonia Mascaro, Giovanni Schimera, Giuseppe Madia, Davide Sgro, Fabio Mascaro, Emanuele Procopio, Antonio Iannaccio, Andrea Marco Moschella, Michele Panetta, Paola Villirillo, Giuseppe Scaramozzino, Natalino Viscomi, Elisabetta Procopio, Rosalia Esposito Alaia, Paolo Romano, Roberto Calabrese, Emilia Liana Minieri, Francesco Accetta, Carla Tulimieri, Francesco Paradiso, Cristina Esposito, Vanna Perri, Ciro Tarantino, Mariarosa Tarantino, Teresa Vitale, Flavia D'Auria, Maria Sorrentino, Flavia Piscopo, Gioacchino Miranda, Maria Bove, Lucia Caliendo, Elisabetta Ronga, Giovanni Di Lauro, Antonio Ferrara, Nazario Sirica, Angela Murano, Aniello Romano, Alessandro Maddaluno, Mohamad Mokiyes, Vincenzo Battimelli, Mirco Turina, Stefano Squizzato, Daniela Abagnale, Nunzia Nunziata, Antonella Parisi, Anna Nappi, Marianna Ferretti, Vincenzo Esposito, Benedetta Calderaro, Michele Ciarlariello, Oreste Casalino, Luigi Buonaguro, Rosa Aliperti, Giuliano Acerra, Flora Delli Gatti, Sara Gerrato, Vincenzo Bevaqua, Elena Cimmino, Carla Martone, Francesca Esposito, Salvatore Napolitano, Antonio Fato, Mirko Menna, Sabrina De

Rosa, Maria Cristina D'Angelo, Clara Novi, Pasquale Monte, Giorgia Azzolini, Daniele Folegnani, Gianluca Minieri, Barbara Vuocolo, Giovanna Allocca, Francesco Albertini, Felice Morisco, Ernesto Coppola, Gianfranco Esposito Corcione, Amedeo Gesu  Cangiano, Andrea Nitti, Espedito Bifulco, Daniel Napoletano, Pellegrino Fusco, Eugenio Esposito Alaia, Giovanni Carlo Rufino, Marco Dotani, Carmine Russo, Maria Russo, Michela Galasso, Dario Alfano, Alessandra Petillo, Giuseppe Pietravalle, Alessio Mileto, Annarita Nardi, Biagio Caiazzo, Giovanni Nappo, Luisa Lauri, Pasquale De Gennaro, Francesco Iavarone, Aniello Nappi, Concetta Aliperti, Luana Mattiello, Mariagrazia Meloro, Maria Rosaria Lambiase, Francesca Crescenzo, Maria Castiello, Alessandra Anna Cassese, Mirko Guida, Emilio Lanzara, Donatella Tidu, Lucia Caliendo, Vincenzo Castaldo, Marina Salerno, Maria Pellegrino, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Conte Orsini n.18;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Toscana - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Firenze, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege

in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Uffici Scolastici Regionali non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Moschetto Lucia non costituito in giudizio;

*per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 85 del 16.02.2018 pubblicate dai vari Uffici Scolastici Regionali e precisamente: Decreto AOODRPI registro ufficiale n. 12477 pubblicata il 29.08.2018 dall'USR per il Piemonte, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5447 pubblicata il 01.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5514 pubblicata il 08.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRCA registro ufficiale n. 229/9 pubblicata il 28.09.2018 dall'USR per la Campania, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5864 pubblicata il 29.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5944 pubblicata il 31.10.2018 dall'USR per la Lombardia, lesive degli interessi legittimi dei ricorrenti, nella parte in cui non includono i nominativi degli istanti che hanno inviato la domanda di partecipazione al concorso per docenti e sono in possesso di diploma tecnico pratico, in quanto non ritenuto titolo abilitante o comunque valido ai fini della partecipazione al concorso sopra specificato.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Toscana - Uff Ix Ambito Terr

per la Provincia di Firenze e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;  
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure proposte non appaiono provviste di elementi di fumus boni iuris avuto riguardo ai precedenti di questa Sezione (ex plurimis ord. 7915/2018; sent. n. 6554 del 12 giugno 2018);

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impuginate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impuginate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida in € 1.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "avvdanielegranara@puntopec.it" <avvdanielegranara@puntopec.it>

Data giovedì 16 novembre 2023 - 17:52

**Giudizio nanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III, R.g.r. n. 15229/2023 – Gen. Bizyak / Università UniCamillus, Saint Camillus International University Of Health And Medical Sciences, Università Medica.**

---

### **Ricevuta di accettazione**

---

Il giorno 16/11/2023 alle ore 17:52:41 (+0100) il messaggio  
"Giudizio nanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III, R.g.r. n. 15229/2023 ? Gen. Bizyak /  
Università UniCamillus, Saint Camillus International University Of Health And Medical Sciences, Università Medica."  
proveniente da "avvdanielegranara@puntopec.it"  
ed indirizzato a:  
amministrazione.unicamillus@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec21010.20231116175241.23755.931.1.53@pec.aruba.it

---

### **Allegato(i)**

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (8 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "avvdanielegranara@puntopec.it" <avvdanielegranara@puntopec.it>

Data giovedì 16 novembre 2023 - 17:52

**Giudizio nanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III, R.g.r. n. 15229/2023 – Gen. Bizyak / Università UniCamillus, Saint Camillus International University Of Health And Medical Sciences, Università Medica.**

---

### **Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 16/11/2023 alle ore 17:52:44 (+0100) il messaggio  
"Giudizio nanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III, R.g.r. n. 15229/2023 ? Gen. Bizyak /  
Università UniCamillus, Saint Camillus International University Of Health And Medical Sciences, Università Medica."  
proveniente da "avvdanielegranara@puntopec.it"  
ed indirizzato a "amministrazione.unicamillus@pec.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec21010.20231116175241.23755.931.1.53@pec.aruba.it

---

### **Allegato(i)**

dati-cert.xml (1 KB)

postacert.eml (4730 KB)

smime.p7s (8 KB)